



COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Provincia di Udine - Italia - Via Nazionale n° 162 - CAP 33024 - Codice fiscale 84002010308 - P. IVA 01461900308
Tel. 0433 88056 - 88427 - Fax 0433 88580 - sito web : www.comune.fornidisopra.ud.it
posta elettronica certificata (PEC) : comune.fornidisopra@certgov.fvg.it

Forni di Sopra, 25/03/2020

ORDINANZA N. 17/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOSPENSIONE DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE FINO AL 03 APRILE 2020.

IL SINDACO

Preso atto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Concerto con il Ministero della Salute di data 08 e 09 marzo 2020 che, allo scopo di evitare il diffondersi del virus COVID-19, dispone fino al 03.04.2020 sull'intero territorio nazionale una serie di "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" fra cui la sospensione di manifestazioni, eventi o spettacoli o iniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa;

Preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Concerto con il Ministero della Salute di data 11 marzo 2020 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 con introduzione di nuove e più stringenti misure fra cui la sospensione di tutti i mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

Ritenuto che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle

prescrizioni dei D.P.C.M. sopra indicati, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione anche del commercio in forma itinerante sul tutto il territorio del Comune di Forni di Sopra sino al 03 aprile 2020 al fine di evitare ogni tipo di assembramento di persone e quindi l'impossibilità di garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalle autorità sanitarie competenti e nelle more di ridurre al massimo gli spostamenti delle persone su territorio;

Rilevato pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare di sospendere iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico o privato di uso pubblico;

Visto l'art 7 della L. 241 del 1990 ai sensi della quale per provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità di procedimento (nel caso specifico consistenti nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio di procedimento;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art 117 del D.Lgs. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 (TUEL) e successive modificazioni;

ORDINA

1. la sospensione del commercio in forma itinerante su tutto il territorio del Comune di Forni di Sopra sino al 03.04.2020;
2. gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della regolare esecuzione della presente ordinanza e del suo rispetto;
3. gli inadempienti saranno puniti a norma di legge.

AVVERTE

che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'albo On-Line comunale e la comunicazione agli interessati.



IL SINDACO
- arch. Marco Lenna -